



COMUNE DI SAN CONO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Registro

Addi, 30-07-2026.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri :

Miccichè Valentina	Assente	Milazzo Maria	Presente
Randazzo Angelo	Presente	Seggio Selene	Presente
Criscione Roberta	Presente	Balbo Sandro Cono	Presente
Nitro Gesualdo	Assente	Trovato Arianna	Presente
Barbera Salvatore	Presente	Balbo Francesco	Presente

Consiglieri assegnati n. 10, in carica n. 10, presenti n. 8 e assenti n. 2

Presiede la seduta il **Consigliere Seggio Selene**;

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Randazzo Flavio**.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori:

Milazzo Maria.

Criscione Roberta.

Barbera Salvatore.

Il **Consigliere** constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti dichiara di passare alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno.

Il **Consigliere** sottopone all'esame la proposta di deliberazione di seguito riportata, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 53 L. n.142/90, come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO CHE:

- la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce la possibilità per gli Enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- il comma 102 dell'art. 1 della legge citata precisa che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità. E successivo comma 107 prevede che *"le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate"*;
- lo stesso comma 102 prevede che gli enti territoriali *"possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti"*;
- il comma 103 della legge di bilancio 2026 consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano in corso *"controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente"*;
- il comma 105 precisa che *"possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali"*;
- il comma 109 prevede che *"le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale"*;
- il comma 108 dispone che *"i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione"*;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento predisposto dalla Fondazione IFEL-ANCI, che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione consiliare trasmessa dal gruppo **"Uniti per San Cono"** acquisita al prot. n. 3812 del 23/06/2026;

DATO ATTO che la II Commissione consiliare nella seduta del 09/07/2026 ha emendato lo schema di regolamento per la definizione agevolata;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare

riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. n. 199/2025;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali", composto da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge;
3. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

Il Proponente

F.to Filippo Nisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERTO PARERI

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Servizio

Nisi Filippo

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime **parere Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to Nisi Filippo

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Verbale n. 26 del 30/07/2026 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026)

Il Vice Presidente passa alla trattazione del 6° punto all'O.d.g.

Interviene **il Dott. Filippo Nisi**: Il presente regolamento, proposto consiglieri di opposizione, riguarda i tributi comunali e dà la possibilità di andare a rateizzare i debiti tributari, sia quelli già oggetto di provvedimenti sia quelli non oggetto di provvedimento. Quindi, se non erro, per esempio IMU e Tari 2019 e 2020, che chiaramente già sono oggetto di accertamenti, sia quelli successivi per i quali i singoli cittadini possono andare a chiedere una rateizzazione in 72 rate con rata minima pari a 200 €. Questo è un regolamento che deriva dalla normativa nazionale che dà questa possibilità ai cittadini, ovviamente non è un obbligo.

Il Consigliere Milazzo chiede la lettura del verbale della II Commissione consiliare (*allegato al presente verbale*).

Il Vice Presidente dà lettura del verbale.

Interviene **il Consigliere Milazzo**: Come gruppo di maggioranza siamo stati buoni e bravi, abbiamo collaborato con l'opposizione nella modifica al regolamento. Abbiamo consentito di partecipare alla commissione anche al Consigliere Barbera come membro supplente perché la consigliera Trovato era assente. Quindi noi siamo stati buoni e bravi.

Interviene **il Consigliere Barbera**: Adesso cosa c'entra questo discorso? Cosa vuoi dire che siete stati buoni e bravi? Il regolamento è fatto nell'interesse dei cittadini di San Cono. Anzi lo dovevi fare prima.

Risponde **il Consigliere Milazzo**: Non è previsto dal regolamento la sostituzione del componente. Posso fare quello che voglio. Perché non lo facevi prima tu? Quando eri sindaco dovevi abbassare le tasse. Noi l'abbiamo fatto, *"tu ta stari mutu"*.

Risponde **il Consigliere Barbera**: Io mi devo stare zitto? Tu non puoi parlare. In campagna elettorale sul palco avete promesso che dovevate abbassare le tasse. L'avete fatto? Non capisci niente, *"sei troppo ignorante"*.

Interviene **il Consigliere Trovato**: Non capisco perché quando mi assento mi viene chiesta sempre la giustificazione. Se serve non ho problemi a produrla. Ogni volta quando propongo qualcosa vengo sempre criticata. Noi non abbiamo problemi a collaborare. Quel giorno stavo male e non sono potuta venire. Non voglio compassione.

Interviene **il Sindaco**: Per questo regolamento c'è stata collaborazione tra maggioranza e opposizione. Quello che volevo dire è perché per gli altri punti però avete votato contrario. Qual è il motivo?

Risponde **il Consigliere Barbera**: Sul palco durante la campagna elettorale avete promesso di abbassare le tariffe, se vuoi ho anche i video e te li posso fare vedere. Abbiamo votato contrario perché non siamo d'accordo sulle tariffe presentate. Ogni volta dite sempre che è colpa della precedente amministrazione.

Interviene **il Consigliere Milazzo**: Certo perché tutte le strade erano fatte male, come la via Roma.

Risponde **il Consigliere Barbera**: Se una strada è fatta male è colpa del sindaco? Chi deve controllare il sindaco o il RUP? Il sindaco non ha nessuna colpa. Perché parli, i lavori nuovi sono fatti bene? Ci sono dei buchi enormi. Avete fatto delle porcherie. Non parlare che siete in conflitto d'interessi.

Risponde **il Consigliere Milazzo**: Ora la denuncio.

Riprende **il Consigliere Barbera**: Mi devi denunciare. Se hai coraggio denunciarmi anziché che parli.

Il Vice Presidente chiude il dibattito e dispone di passare alla votazione del punto all'O.d.g.

Consiglieri presenti n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;

Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario nel testo sopra riportato;

Visti:

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e dell'articolo 53, comma 1°, legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto nell'Ordinamento Regionale con legge 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'articolo 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL e dell'articolo 53, comma 1°, legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto nell'Ordinamento Regionale con legge 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'articolo 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente;

Visto l'esito della votazione;

con **voti unanimi e favorevoli di n. 8** consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato, che s'intende qui di seguito integralmente trascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere
F.to Selene Seggio
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Consigliere Anziano
F.to Milazzo Maria
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Flavio Randazzo
(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

N°685 del Registro delle pubblicazioni.

Lì, 15

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Dott. Randazzo Flavio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-08-2026.

- ☒ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

San Cono lì, 11-08-2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Flavio Randazzo
(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI SAN CONO
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**
(di cui ai commi 102 - 110, art. 1, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 8 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente	6
Articolo 10 - Entrata in vigore	6
 PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI E OMESSI/CARENTI VERSAMENTI.....	 7
Articolo 11 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 13 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	7
Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata	8
Articolo 15 - Entrata in vigore	8



PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata si applica anche ai crediti già affidati al Concessionario della riscossione AREA S.r.l. società unipersonale (di seguito "*Concessionario*"), per le entrate non corrisposte spontaneamente;
3. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), relativi alle entrate comunali, anche tributarie, i quali rientrano all'interno della definizione agevolata "*Rottamazione quinquies*", ai sensi dell'art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 ed articolo 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, anche se già scaricati, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
6. Il Comune, per le entrate gestite direttamente, ed il Concessionario della riscossione, per le entrate non corrisposte spontaneamente ad esso affidate, su istanza del debitore da presentarsi



entro il 31.10.2026 comunicano, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, per le entrate gestite direttamente, ed al Concessionario della riscossione, per le entrate non corrisposte spontaneamente ad esso affidate, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune ed il Concessionario della riscossione mettono a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Per i crediti gestiti dal Concessionario, l'adesione può essere manifestata direttamente in via telematica; in tal caso, la selezione della pendenza ed il contestuale pagamento nei termini previsti implicano, ad ogni effetto, adesione alla procedura definitoria proposta.
3. Il Comune ed il Concessionario, rispettivamente per le entrate di competenza, entro 30 (trenta) giorni notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione non è dovuta in caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, qualora il portale consenta il calcolo immediato ed il pagamento diretto del dovuto.
4. Qualora sia stata presentata istanza di definizione agevolata per crediti restituiti al Comune, ma sui quali risultano ancora iscritte misure cautelari adottate dal Concessionario, ivi compreso il fermo amministrativo, la gestione della pratica è riassegnata a quest'ultimo su esplicita richiesta del Comune per l'adozione di ogni provvedimento conseguente, inclusi quelli necessari alla sospensione o cancellazione delle misure cautelari stesse, a seguito del perfezionamento della definizione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune ed il Concessionario della riscossione, per le entrate di rispettiva competenza, indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale. Nel caso di adesione telematica semplificata presso il Concessionario, il termine per la notifica del diniego è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata

Articolo 4 - Modalità di versamento e rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro il 31.01.2027;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di **72 (settantadue) rate**, con prima scadenza al 31.01.2027 e delle successive rate alla fine del mese del mese successivo alla scadenza della rata precedente;



2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano le seguenti condizioni:

- a) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 200,00;
- b) la rate minima non deve essere inferiore a € 50,00;

Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero **di due rate** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e le misure cautelari già adottate dal Concessionario, incluso il fermo amministrativo, si intendono automaticamente ripristinate per il recupero del residuo dovuto.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune ed il Concessionario della riscossione, rispettivamente per le entrate di competenza e relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,



non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario della riscossione, rispettivamente per le entrate di competenza, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune o dal Concessionario della riscossione, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune o dal Concessionario della riscossione medesimi, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore o del Concessionario della riscossione, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI E OMESSI/CARENTI VERSAMENTI

Articolo 11 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e degli omessi o carenti versamenti alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla TARI - Tassa sui Rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e degli omessi o carenti versamenti alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU - Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Articolo 12 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a) l'omesso o carente versamento dei tributi IMU e TARI dovuti per le annualità dal 2021 al 2025;
 - b) l'omessa o infedele dichiarazione relativa ai tributi IMU e TARI per gli anni dal 2021 al 2025.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato, i quali vengono espressamente disciplinati dall'articolo 2, Parte I, del presente regolamento.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo e di canone servizio idrico, con esclusioni di sanzioni ed interessi. Tale esclusione si applica anche alla sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla tardiva presentazione della dichiarazione prescritta per l'accesso alle aliquote comunali agevolate. La regolarizzazione è subordinata, entro i termini di cui al successivo articolo, al versamento del tributo, ove dovuto, e alla contestuale presentazione della dichiarazione precedentemente omessa o infedele, la quale produce i propri effetti sin dall'annualità di riferimento.

Articolo 13 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 12, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 31.10.2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nei limiti stabiliti al precedente articolo 4. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.



2. Il Comune, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, applicando le stesse modalità di pagamento e rateizzazione stabilite dall'articolo 4 , Parte I, del presente regolamento.
3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.
2. La presentazione della dichiarazione omessa o rettificativa integra e sana l'adempimento dichiarativo ad ogni effetto di legge, ma non è comunque valida ed efficace in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata per omesso o insufficiente versamento del tributo eventualmente dovuto.
3. Il Comune conserva il potere di controllo sostanziale. Infatti, qualora l'attività di verifica rilevi debiti ulteriori rispetto a quelli dichiarati nell'istanza, la definizione decade limitatamente alla quota eccedente non dichiarata.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.